

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 1997, Protocollo n° 376/97, n° 4/97 e Deliberazione Giunta comunale del 24 giugno 1997, progr. n° 916/97, P.G. n° 74318/97.

**REGOLAMENTO RELATIVO AL PRESTITO
DI MATERIALI D'ARCHIVIO CONSERVATI
dalla Cineteca del Comune di Bologna**

Articolo 1

(Oggetto)

Il prestito dei materiali d'archivio conservati dalla Cineteca del Comune di Bologna è disciplinato dal presente regolamento.

Il patrimonio della Cineteca del Comune di Bologna cui si riferisce il presente regolamento è costituito da:

- pellicole cinematografiche
- libri e periodici;
- manifesti cinematografici (o assimilabili);
- fotografie;
- materiali documentari vari.

Sono esclusi dal prestito:

- pellicole cinematografiche su supporto nitrato;
- pellicole cinematografiche in copia unica;
- libri di consultazione, nonché libri collocati nella sezione Riserva e periodici posseduti in copia unica;
- materiali preziosi e rari.

Articolo 2

(Consultazione)

La consultazione di tutti i materiali conservati dalla Biblioteca della Cineteca è concessa a titolo gratuito. Nell'ambito della consultazione, con la sola esclusione per i materiali preziosi e rari, ogni lettore può eseguire, a sue spese, fotocopie di parti di libri e riviste. Qualora non fosse possibile eseguire tale operazione presso la Biblioteca cinematografica della Cineteca, il lettore è autorizzato, previo deposito di un documento di riconoscimento, a far uscire detti materiali dalla sede propria, per un periodo di tempo ragionevolmente limitato. Fotografie, manifesti cinematografici (o assimilabili) e materiali documentari vari possono essere consultati unicamente presso la sede della Cineteca stessa e previo appuntamento con il personale addetto

Le pellicole cinematografiche conservate dalla Cineteca del Comune di Bologna possono essere consultate unicamente presso la sede della Cineteca stessa, con l'ausilio di una moviola cinematografica e previo appuntamento con il personale addetto. Per l'utilizzo della moviola cinematografica è richiesto il pagamento di una tariffa oraria.

Articolo 3

(Requisiti e condizioni per il prestito)

Libri e periodici, con la sola esclusione di quelli indicati nell'articolo 1, 3° comma, possono essere concessi in prestito a titolo gratuito ai lettori iscritti al prestito. La Biblioteca cinematografica della Cineteca effettua di norma il prestito interbibliotecario, con l'esclusione dei materiali preziosi e rari.

Manifesti cinematografici (o assimilabili), fotografie e materiali documentari vari conservati dalla Biblioteca della Cineteca possono essere concessi in prestito per l'organizzazione di mostre o iniziative culturali di rilievo, a discrezione della Direzione dell'Istituzione, e comunque alle seguenti condizioni:

- a titolo gratuito: a tutte le Cineteche membri effettivi della Federation Internationale des Archives du Film (FIAPF), con il vincolo della reciprocità, e alle manifestazioni alle quali la Cineteca partecipa fra gli organizzatori;

- a titolo oneroso: a tutti gli altri richiedenti, nella misura prevista dal tariffario in vigore al momento della richiesta di prestito.

Il prestito di tali materiali è comunque subordinato all'accertamento da parte della Cineteca che il richiedente provveda ad idonea copertura assicurativa dei materiali stessi, per un valore stabilito dalla Direzione della Cineteca.

Inoltre, nel caso in cui sia stata richiesta una qualsivoglia riproduzione dei materiali sopra indicati, la Cineteca esige che, per ogni manifesto cinematografico (o assimilabile), fotografia o singolo elemento di materiale documentario vario riprodotto, le sia consegnata una copia su diapositiva dello stesso.

Le pellicole cinematografiche conservate dalla Cineteca del Comune di Bologna possono essere concesse in prestito, alle seguenti condizioni:

- a titolo gratuito: a tutte le Cineteche membri effettivi della Federation Internationale des Archives du Film (FIAPF), con il vincolo della reciprocità, e alle manifestazioni alle quali la Cineteca partecipa fra gli organizzatori;

- a titolo oneroso: a tutti gli altri richiedenti, nella misura prevista dal tariffario in vigore al momento della richiesta di prestito.

Articolo 4

(Tariffe)

Le tariffe sono riportate nel *Tariffario dei servizi a pagamento della Cineteca del Comune di Bologna* e si intendono applicabili per utilizzi unicamente culturali, senza scopo di lucro (e comunque non commerciali), dei materiali d'archivio prestati dalla Cineteca; la Direzione della Cineteca si riserva di quantificare di volta in volta le tariffe relative ad un uso diverso da quello sopra indicato.

Le tariffe per il prestito dei manifesti cinematografici (o assimilabili) e delle fotografie sono diversificate in ragione delle loro dimensioni e si intendono comprensive del lavoro di ricerca. Per i materiali documentari vari, la tariffa che la Cineteca esige si intende per ciascuna unità ed è comprensiva del lavoro di ricerca.

Le tariffe per il prestito delle pellicole cinematografiche, diversificate in ragione della loro lunghezza e del fatto che le stesse siano state o meno oggetto di restauro, sono composte dalle seguenti voci:

- revisione (il controllo che viene effettuato sulla pellicola prima dell'uscita dalla Cineteca ed al suo rientro), quota a carico di tutti i richiedenti e con la sola esclusione degli aventi titolo alla gratuità;

- usura (il deperimento fisico che ogni pellicola subisce ogniqualvolta venga proiettata), quota a carico di tutti i richiedenti con domicilio al di fuori della Regione Emilia-Romagna e con la sola esclusione degli aventi titolo alla gratuità.

Articolo 5

(Condizioni generali)

Il richiedente il prestito, oltre che al pagamento delle tariffe indicate nell'articolo precedente, è tenuto ad accollarsi tutte le altre spese derivanti dalla concessione del prestito stesso e deve provvedere direttamente ai conseguenti pagamenti. In particolare, sono a suo esclusivo carico:

- tutte le spese per il trasporto dei materiali (per la ricezione e la restituzione alla Cineteca), se non diversamente pattuito. Il trasporto verrà fatto effettuare dal vettore che il richiedente avrà indicato nella domanda di prestito o, nel caso non siano state impartite disposizioni particolari ovvero per cause di forza maggiore, da altro vettore di fiducia della Cineteca. La restituzione dei materiali dovrà essere effettuata, se non diversamente specificato, presso la sede della Cineteca, in via dell'Industria, 2 – 40138 a Bologna;
- tutte le spese derivanti da eventuali operazioni doganali. Queste ultime non potranno in nessun caso rimanere a carico della Cineteca;
- tutte le spese per la eventuale copertura assicurativa dei materiali ricevuti in prestito;
- eventuali ulteriori spese derivanti da lavorazioni aggiuntive richieste a soggetti diversi dalla Cineteca.

Qualora la Cineteca fosse costretta, solo ed esclusivamente per questioni di forza maggiore, ad anticipare spese relative a trasporti e/o ad operazioni doganali, ne esigerà l'immediato rimborso da parte del richiedente il prestito.

Articolo 6

(Condizioni particolari)

Il richiedente il prestito di pellicole cinematografiche è tenuto all'osservanza di quanto di seguito prescritto:

- la richiesta di prestito, redatta su apposito modulo fornito dalla Cineteca, dovrà pervenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di proiezione prevista per la pellicola stessa (nel caso di richiesta multipla i quindici giorni si intendono riferiti alla data di proiezione più prossima); tale richiesta dovrà inoltre essere corredata da una copia del contratto, fornito anch'esso dalla Cineteca, che dovrà essere sottoscritto dal richiedente per accettazione delle norme previste dal presente regolamento;
- la restituzione della pellicola dovrà avvenire entro i sei giorni successivi dalla data di proiezione (nel caso di richiesta multipla i sei giorni si intendono riferiti alla data di proiezione ultima), se non diversamente pattuito. Nel caso in cui il richiedente non rispetti il termine di restituzione prefissato, la Cineteca esigerà il pagamento di una penale, il cui ammontare è fissato nel tariffario in vigore al momento della richiesta di prestito.

Il richiedente il prestito di pellicole cinematografiche è altresì tenuto a restituirle in condizioni tali per cui sia giustificabile la sola naturale usura del supporto, in funzione del numero di proiezioni previste per ciascuna delle pellicole prestate. In caso di smarrimento e/o danneggiamento (parziale o totale), dovuto a colpa grave o dolo, delle pellicole ricevute in prestito, la Cineteca esigerà un indennizzo per il danno subito, il cui ammontare è fissato nel tariffario in vigore al momento della richiesta di prestito.

Il richiedente il prestito di materiali d'archivio conservati dalla Cineteca del Comune di Bologna dovrà sempre citare la Cineteca, quale fonte del materiale ricevuto, in tutti gli stampati relativi all'iniziativa per la quale i materiali stessi sono stati prestatati, secondo una formula che verrà definita dalla Cineteca stessa.

